

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Vista la proposta di legge n. 222/2018: “Compostaggio rifiuti organici” in abbinamento con la Proposta di legge n. 179/2018 : “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche”;

Udito il relatore dell'atto nella seduta n. 33 del 27 giugno 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Vissto l'articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla clausola valutativa contenuta nella pdl n. 222/2018 abbinata alla pdl n. 179/2018 (testo base), con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno riformulare, anche tenendo conto degli interventi contenuti nella pdl n. 179/2018, la clausola valutativa nella seguente maniera:

“Art. 6 bis

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge presenta all'Assemblea legislativa, a cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge stessa che contenga almeno i seguenti dati ed informazioni:
 - a) le previsioni contenute nei piani di ambito territoriale ottimali delle misure volte a promuovere le pratiche di compostaggio previste da questa legge;
 - b) le azioni poste in essere dalla Regione per la realizzazione di quanto previsto alla lettera a) anche in qualità di SCA nell'ambito di procedure di VAS;
 - c) gli effetti delle azioni previste alla lettera a) in relazione agli indicatori di monitoraggio dedicati, con particolare riferimento ai punti di forza e di debolezza delle azioni poste in essere, alle eventuali criticità riscontrate e alle relative proposte di miglioramento;
 - d) il numero dei Comuni che effettuano le riduzioni tariffarie previste da questa legge;
 - e) il numero dei regolamenti comunali che disciplinano le modalità di compostaggio;
 - f) le campagne informative effettuate nelle materie disciplinate da questa legge;
 - g) le quantità dei diversi rifiuti organici e verdi conferiti in ciascun ambito e rappresentati in appositi istogrammi;
 - h) l'eventuale numero dei Comuni che non effettuano la raccolta differenziata dell'organico, le motivazioni dell'omissione e gli eventuali provvedimenti presi dall'ATA;
 - i) gli accordi stipulati per l'utilizzo del compost;
 - j) gli orti e i giardini sociali realizzati ai sensi di questa legge.

-
2. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni relative ai provvedimenti adottati ai sensi delle lettere d), e), f), i) e j)”;
- b) appare opportuno inserire nella proposta disposizioni di coordinamento sia con le procedure in corso attuative della pianificazione regionale in materia, sia con le disposizioni della legge regionale 24/2009, al fine di valutare con maggior efficacia l'impatto della nuova normativa sulla situazione esistente, individuando anche indicatori di risultato e di monitoraggio. In particolare si ritiene utile prevedere:
- norme che impegnino la Giunta regionale a fornire indicazioni alle ATA per l'introduzione nei piani di ambito territoriale ottimali, in corso di adozione, di misure volte a promuovere le pratiche di compostaggio previste dalla proposta, con i relativi indicatori di risultato e monitoraggio;
 - norme a regime che vincolino i piani regionali dei rifiuti ad individuare le specifiche disposizioni attuative di questa legge, introducendo indicatori di risultato e di monitoraggio delle azioni poste in essere.

IL PRESIDENTE

(Sandro Zaffiri)

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 179/2018, ad iniziativa del consigliere Bissonni, concernente: «Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche» (testo base), abbinata alla proposta di legge n.222/2018 ad iniziativa del consigliere Fabbri, concernente: «Compostaggio rifiuti organici», così come approvato dalla III Commissione in data 16 dicembre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 400 del 23 dicembre 2019;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Luigi Cerioni e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 8 gennaio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 10 gennaio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 gennaio 2020;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:
 - a. al comma 1 dell'articolo 1 (Finalità) le parole "Direttiva 208/98/CE" sono sostituite della seguenti: "Direttiva 2008/98/CE";
 - b. al comma 1 dell'articolo 5 (Orti e giardini sociali) le parole "un orto sociale ovvero un giardino sociale" sono sostituite con le seguenti: "almeno un orto e/o giardino sociali";

-
- c. al comma 1 dell'articolo 6 (Contributi regionali) dopo le parole "5 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e non superiore all'8 per cento";
- d. alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 6bis (Clausola valutativa) la parola "effettua" è sostituita dalla seguente: "effettuano";
- e. al comma 2 dell'articolo 6bis dopo le parole "ai sensi delle lettere d), e), f), i), j)" sono aggiunte le seguenti: "entro il 30 aprile di ogni anno";
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
- in relazione ai contributi regionali di cui all'articolo 6 si fa presente che sarebbe opportuno garantire adeguate risorse anche agli altri interventi da finanziarie nel Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n. 179/2018, ad iniziativa del consigliere Bissoni, concernente: «Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche» (testo base), abbinata alla proposta di legge n.222/2018 ad iniziativa del consigliere Fabbri, concernente: «Compostaggio rifiuti organici», così come approvato dalla III Commissione in data 16 dicembre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 225 del 23 dicembre 2019;

Visto l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 8 gennaio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 10 gennaio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 gennaio 2020;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:
 - a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
 - "1. Si definiscono orti sociali gli appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica destinati all'attività agricola.
 2. Si definiscono giardini sociali gli appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica destinati alla coltivazione di piante a scopo principalmente ornamentale.
 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, ogni Comune realizza almeno un orto sociale o un giardino sociale da destinare a colture ortive senza scopo di lucro e ne promuove l'utilizzo ai fini dell'impiego degli ammendanti compostati.";
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:

si raccomanda di individuare le procedure necessarie per garantire la sicurezza del compost destinato ad utilizzo agronomico.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Viste le proposte di legge n. 179 (testo base) “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche” e n. 222 “Compostaggio rifiuti organici” abbinate ai sensi dell’articolo 89 del regolamento interno (Parere ex articolo 91 R.I., comma 1);

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 257 del 13 gennaio 2020;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l’articolo 91 comma 1 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:

- l’articolo 7 sia sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall’attuazione di questa legge, autorizzate per l’anno 2020 sino ad un massimo di euro 50.000,00 per le spese di parte corrente e di euro 10.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte, per l’anno 2020, con le risorse già iscritte nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, del bilancio di previsione 2020/2022, correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 20 gennaio 1997, n 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
 2. A decorrere dall’anno 2021, le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.”;
2. di invitare la commissione referente ad individuare nell’articolo 5 esclusivamente un limite massimo delle risorse da destinare alle iniziative della legge.

Il Presidente

Francesco Giacinti

Relazione tecnico finanziaria

sulla **Proposta di legge n. 179/2019 (testo base)**

“Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche”, abbinata ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Interno alla **Proposta di legge n. 222/2018**: “Compostaggio rifiuti organici” così come licenziata dalla III Commissione assembleare.

(art. 3 ter legge regionale 3/2015 - art. 84 Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Finalità)

L'articolo enuncia le finalità della proposta di legge diretta a ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici mediante l'implementazione delle pratiche di compostaggio aerobico.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Definizioni)

L'articolo chiarisce, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, il significato da attribuire alle nozioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale, compost di qualità ed orti e giardini sociali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni di attuazione)

L'articolo specifica le modalità attuative della disciplina regionale in esame, attribuendo alle Assemblee territoriali d'ambito (AATA) il compito di

garantire la gestione integrata dei rifiuti organici prodotti nel territorio di competenza mediante il ricorso alle varie forme di compostaggio aerobico, anche avvalendosi dell'autonoma iniziativa delle amministrazioni comunali e degli altri soggetti interessati (ad es. singoli cittadini, piccole comunità, quali strutture alberghiere, campeggi, ospedali..etc).

E' inoltre previsto che le AATA, i Comuni e gli altri soggetti che ricorrono al compostaggio aerobico possano assicurare l'utilizzo del compost prodotto mediante accordi con le categorie agricole e con altri soggetti pubblici e privati laddove la normativa statale lo consente (ad es. nel compostaggio locale di cui all'articolo 214, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006 che non richiede la coincidenza tra soggetto produttore del rifiuto, soggetto conferitore e soggetto utilizzatore del compost.)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Azioni regionali di promozione delle pratiche di compostaggio)

La disposizione normativa specifica, in armonia con il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), parte IV e con il vigente Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (DACR n.128/2015), le azioni che la Regione intende porre in essere al fine di promuovere le pratiche di compostaggio aerobico, prevedendo spese di investimento (commi 1 e 2) e spese di parte corrente (commi 3 e 4).

Effetti finanziari: dall'applicazione dei commi 1 e 2 derivano a decorrere dal 2020 spese di investimento autorizzate secondo le modalità contenute nell'articolo 7 e pari per l'annualità 2020, ad euro 50.000,00.

Dall' applicazione dei commi 3 e 4 derivano a decorrere dal 2020 spese di parte corrente autorizzate secondo le modalità contenute nell'articolo 7 e pari per l'annualità 2020 ad euro 10.000,00.

Viene inoltre precisato che la Regione può perseguire le finalità della proposta di legge anche mediante i pertinenti programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei.

Art. 5

(Orti e giardini sociali)

L'articolo pone a carico dei comuni l'onere di realizzare nel proprio territorio almeno un orto e/o giardino sociale per garantire l'utilizzo del compost prodotto.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Contributi regionali)

L'articolo specifica che, per il raggiungimento delle finalità previste da questa legge, viene utilizzata una quota non superiore al 8 per cento delle somme destinate all'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge 549/1995 e alla legge regionale 15/1997, secondo criteri e modalità che la Giunta regionale individua annualmente.

Effetti finanziari: la disposizione finalizza una quota dell'entrata all'attuazione di questa legge determinandone il limite massimo. Gli effetti finanziari decorrono dall'anno 2021 con approvazione dei bilanci di previsione; in sede di prima applicazione, per l'anno 2020, viene stabilito con l'articolo 7 di questa legge il limite massimo della spesa autorizzata.

Art. 6 bis

(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti dell'attività di valutazione che sarà posta in essere per verificare gli effetti della proposta di legge. Si precisa che tale attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti all'interno della amministrazione regionale, senza oneri aggiunti a carico del bilancio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Norma finanziaria)

L'articolo autorizza per l'annualità 2020 la spesa nel limite massimo di euro 10.000,00 per sostenere le spese di parte corrente e di euro 50.000,00 per sostenere le spese di investimento, rinviando le autorizzazioni per gli anni successivi alle leggi di bilancio, in quanto disposizione a carattere continuativo, non obbligatoria.

La copertura è individuata negli stanziamenti del capitolo 2090320014 (Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti – contributi di investimento ai comuni), correlato alle entrate derivanti dall'addizionale al tributo di conferimento in discarica dei rifiuti solidi e dal tributo speciale per il deposito in discarica, in attuazione della legge 549/1995 e della l.r. 15/1997.

Le finalità della proposta di legge sono coerenti con le finalità delle suddette norme.

Effetti finanziari: di seguito è riportata la sintesi degli effetti finanziari.

SPESA PREVISTA						COPERTURA							
MIS.	PROG	CAP.	COMPE- TENZA 2020	COMPE- TENZA 2021	COMPETENZA 2022	MIS- SIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPE- TENZA 2020	COMPE- TENZA 2021	COMPE- TENZA 2022	Anni successivi
09	03	NI	50.000,00	LEGGE DI BI- LANCIO	LEGGE DI BI- LANCIO	09	03	2090320014	Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti – contributi di investimento ai comuni	1.115.405,47			
09	03	NI	10.000,00										

Scheda ATN

ANALISITECNICO NORMATIVA della proposta di legge n 179/2019 “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche.”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con la normativa europea con particolare riferimento ai principi contenuti nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva sui rifiuti 2008/98/CE.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento normativo appare compatibile con i principi costituzionali (art. 117 comma secondo, lettera s) e con il quadro normativo nazionale con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e ss.mm.ii.; - al decreto 26 maggio 2016 (Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani); - al decreto 29 dicembre 2016, n 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n 221). - al d.lgs. 29 aprile 2010, n 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88). <p>In particolare la disciplina regionale in esame, contenendo disposizioni dirette a favorire la riduzione dei rifiuti prodotti in ambito regionale mediante l'implementazione delle pratiche di compostaggio aerobico, attiene alla materia “tutela dell'ambiente”, riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale (art. 117, comma secondo, della Costituzione, lettera s).</p> <p>Si evidenzia, a tale proposito, che secondo un orientamento giurisprudenziale costituzionale ormai consolidato, la tutela dell'ambiente più che una materia in senso stretto rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale e non derogabili dalle Regioni; ciò non esclude tuttavia che le leggi regionali possano, nelle materie di propria competenza, dettare norme con finalità di tutela ambientale (cfr. tra le altre, sentenza Corte Costituzionale nn. 151/2018, 154 e 244 del 2016, 58/2015 e 225/2009).</p>

Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	I principi contenuti nello Statuto regionale risultano sostanzialmente rispettati.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta non incide con le leggi e i regolamenti regionali vigenti. La proposta di legge in esame si pone in linea con le previsioni contenute nel vigente Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti che prevede e disciplina sia il compostaggio aerobico dei rifiuti organici sia le forme di digestione anaerobica dei medesimi.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	-----
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Alla proposta di legge 179/2019 (scelta dalla III commissione quale testo base) è stata abbinata, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa regionale, la proposta di legge 222/18 concernente: "Compostaggio rifiuti organici".